

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 Aprile 1983, presso la residenza Comunale di Potenza Picena,

F R A

La Comus S.p.A. in persona del Presidente inq. Paolo Bontempi e dell'Amministratore Delegato rag. Romolo Mazzoni

E

le organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. rappresentata dal segretario generale sig. Ernesto Cicconi, e dai sigg. Enrico Filipponi e Giovanni Biancucci;

C.I.S.L. rappresentata dal segretario generale sig. Giovanni Puliti e dei sugg. Guido Negri e Giovanni Santachiara;

U.I.L. rappresentata dal segretario generale sig. Paolo Menicucci;

U.L.D. - CISAL rappresentata dal segretario generale sig. Sante Sciapichetti;

nonchè dai Consigli di Fabbrica,

con la partecipazione e l'assistenza dell'Assessorato al lavoro della Regione Marche in persona del dott. Nestore Natalini,

alla presenza del Sindaco di Potenza Picena sig.ra Maria Magi,

PREMESSO

- Che il 10/3/1983 la Comus S.p.A. ha aperto la procedura per riduzione di personale di cui all'Accordo Interconfederale 5/5/1965;
  - Che detta procedura è stata regolarmente espletata e conclusa;
  - Che tuttavia l'Azienda è stata invitata a considerare ulteriori eventuali possibilità di evitare la programmata riduzione di personale consentendo ai dipendenti di usufruire dei benefici della C.I.G. straordinaria, avendo così modo di procedere alla programmata ristrutturazione e nel contempo di poter cogliere possibilità che permettano di mantenere almeno in parte i livelli occupazionali;
- per tutto quanto premesso, tra le parti intestate

SI CONVIENE

- 1 - le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l'Azienda ha regolarmente espletato la procedura di riduzione di personale di cui all'Accordo Interconfederale 5/5/1965 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi previsti, nei confronti di tutto il personale di cui ai punti seguenti.
- 2 - In relazione a quanto precede l'Azienda tuttavia sospende gli effetti della procedura stessa non rifiutando in linea di principio la eventualità che la pratica attuazione della programmata ristrutturazione possa consentire nelle more del periodo di C.I.G. di contenere il numero dei dipendenti in esubero.
- 3 - In tale prospettiva le parti si danno atto che la Cassa Integrazione riguarderà n° 98 dipendenti tra operai e impiegati e che, per quanto consentito, sarà utilizzato il sistema del prepensionamento.
- 4 - La durata della C.I.G. viene fissata nel termine massimo di mesi 24 salvo diverse determinazioni ministeriali, ed avrà inizio a partire dal 2/5/1983.

- 5 - L'Azienda provvederà ad anticipare ai dipendenti sospesi, entro il massimale rappresentato dal trattamento di fine rapporto maturato e comunque fino all'emissione del decreto ministeriale, la somma mensile di lit. 400.000= per ciascun dipendente.
- Tale importo sarà recuperato dall'Azienda al momento della erogazione da parte dell'INPS degli importi dell'indennità di C.I.G.
- 6 - Nessun onere economico dovrà comunque derivare all'Azienda nel caso di reiezione della domanda, così come viene esplicitamente esclusa la maturazione di importi di qualsiasi genere a carico dell'Azienda, fermo restando che i dipendenti sospesi avranno esclusivamente diritto al trattamento erogato dalla C.I.G. straordinaria.
- 7 - Le parti fin da ora dichiarano e convengono che nel caso di reiezione della domanda e comunque alla fine del periodo di intervento i dipendenti ancora sospesi saranno automaticamente collocati in disoccupazione speciale.
- 8 - In relazione al contenuto di cui ai punti che precedono i Rappresentanti Sindacali e dei lavoratori tutti dichiarano di aver ricevuto dalle maestranze nel corso delle Assemblee appositamente tenute speciale mandato a trattare, definire, transigere ed esprimere rinunce anche in ordine ai punti che precedono, tale che tale Accordo andrà a decadere nel caso in cui singoli dipendenti ne contestino in qualsiasi modo la validità.
- Ne consegue che la Cassa Integrazione verrà immediatamente sospesa e che sarà dato corso ai provvedimenti conseguenti all'esperita procedura di cui all'Accordo 5/5/1965 nella ipotesi sopra evidenziata.
- 9 - Le parti si impegnano a rimuovere gli ostacoli che si frapponessero alla eventuale assunzione, nel periodo di C.I.G. di personale in possesso di qualifica o titolo di studio specifici.
- 10 - Previa consultazione da effettuarsi con il C.d.F., la Azienda provvederà all'utilizzo flessibile della manodopera <sup>mediante</sup> orari di lavoro variabili sulla base delle esigenze produttive aziendali.
- In particolare potranno essere effettuati orari di lavoro settimanali superiori a quello contrattuale, nel limite di 48 ore, da recuperare mediante riposi compensativi retribuiti con la paga del momento entro un periodo di 12 mesi della loro effettuazione.
- Trascorso tale periodo, le ore non recuperate verranno retribuite a regime straordinario con la paga del momento.
- Ciò anche in deroga a quanto previsto dal vigente C.C. n° 1 e dai successivi.
- 11 - Il periodo di godimento delle ferie estive verrà determinato con adeguato dalla Direzione Aziendale, previa consultazione con il C.d.F., in funzione delle esigenze produttive.
- Esso non potrà comunque essere inferiore a due settimane continuative.

Letto, approvato e sottoscritto.